

N. 1487-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore di minoranza: VALENSISE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22/23 marzo 1984 (Stampato n. 529)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 marzo 1984*

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10,
recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi ammi-
nistrati e di indennità di contingenza

Presentata il 4 aprile 1984

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, sottoposto all'esame della Camera, costituisce una manifestazione di patologia legislativa, per altro, conseguente a carenze, degenerazioni, errori che hanno prodotto quelle necessità di profonde revisioni istituzionali anticipate dal MSI-destra nazionale e, da qualche tempo, recepite anche dalle altre forze politiche.

La inadeguatezza originaria di taluni aspetti della Costituzione del 1948, la colpevole mancata attuazione di alcune sue parti, la interessata enfattizzazione di certi indirizzi, hanno determinato, nel tempo, situazioni strutturali non solo inadeguate a coordinare un'armonica crescita della società nazionale, ma responsabili di un disordinato e disorganico impiego delle risorse che ha reso cronicamente fragile il sistema produttivo.

In queste condizioni i vincoli esterni della vicenda economica risultano particolarmente gravi, mentre velleitari ed inadeguati si rivelano i rimedi strettamente congiunturali con cui si tenta da parte del Governo di fronteggiare la crisi o di creare condizioni per l'aggancio dell'economia nazionale alla ripresa internazionale. La necessità di affrontare la crisi italiana attraverso una decisa revisione strutturale da iniziarsi col riordino della finanza pubblica e della spesa pubblica improduttiva costituisce una costante della proposta di politica economica del MSI-destra nazionale, così come un'altra costante tesi di fondo del MSI-destra nazionale è quella relativa alla improponibilità di una lotta all'inflazione che muova dalla mortifica-

zione del lavoro. Nel 1976, al tempo del Governo Andreotti che godeva della « non sfiducia » del partito comunista, il MSI-destra nazionale insorse contro i blocchi della scala mobile e la « strategia della miseria » che coniugava inflazione e recessione, sostenendo la necessità di una politica produttivistica, capace di esaltare i fattori produttivi, avendo contenuto le disipazioni della spesa pubblica.

A tanti anni di distanza, il Governo Craxi ripropone, col decreto al nostro esame, un ennesimo espediente congiunturale a carico del mondo del lavoro, pigramente adagiato sull'inaccettabile precedente costituito dall'accordo Scotti del gennaio 1983, accettato dai sindacati della Federazione unitaria e dal partito comunista e respinto dalla CISNAL e dal MSI-destra nazionale perché lesivo degli interessi dei lavoratori e inutile ai fini del contenimento della crisi italiana, come i fatti hanno dimostrato.

La incostituzionalità del decreto.

Il MSI-destra nazionale ha sostenuto a suo tempo la incostituzionalità della legge 10 dicembre 1976, n. 797, che bloccò, sia pure temporaneamente, per intero o al 50 per cento la contingenza per le retribuzioni superiori agli 8 e 6 milioni annui disponendo la conversione forzata degli scatti non corrisposti in titoli pubblici all'interesse del 14 per cento, successivamente riscuotibili. Parimenti il MSI-destra nazionale ha denunciato la incostituzionalità delle disposizioni legislative del 1977 di « sterilizzazione » della contingenza per le indennità di liquidazione e di abolizione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delle cosiddette « scale mobili anomale ». Si trattò di disposizioni che, evidentemente, violavano l'articolo 3 e l'articolo 36 della Costituzione, essendo lesive della uguaglianza dei cittadini e del diritto di alcune categorie di lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. E la lesione costituzionale non poteva essere sanata dal fatto che quelle norme erano state prodotte con il consenso di tutte le organizzazioni sindacali della Federazione unitaria: basta considerare i lavoratori appartenenti ad altre organizzazioni o non appartenenti ad alcuna associazione sindacale. Ma in quell'epoca la sensibilità costituzionale del partito comunista risultò « affievolita » dal consenso della Federazione unitaria e dalla sua graduale integrazione nella maggioranza di « solidarietà nazionale » che, con la forza del numero, respinse i rilievi di incostituzionalità puntualmente sollevati dai parlamentari del MSI-destra nazionale. Eguale sorte ebbero le questioni pregiudiziali di incostituzionalità proposte dal MSI-destra nazionale nei confronti della « riforma » delle liquidazioni che, nel 1982, concludendo il processo di espropriazione inaugurato nel 1977 con la « sterilizzazione » della contingenza per le stesse liquidazioni, ha abolito il sistema del ricalcolo sull'anzianità in base all'ultima retribuzione, trasformando il trattamento di fine rapporto in un accantonamento annuo fisso, protetto dalla svalutazione monetaria solo fino ad un tasso del 6 per cento di inflazione.

Oggi la cancellazione di tre punti di contingenza per decreto-legge dà luogo ad un insanabile *vulnus* costituzionale, sia sotto il profilo della violazione dell'articolo 3, sia sotto quello della violazione dell'articolo 36.

Ma ci sia consentito rilevare che la manomissione attraverso un decreto-legge dell'autonomia contrattuale delle associazioni sindacali e la violazione della libertà sindacale richiama la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione la cui responsabilità va ricondotta a tutte le forze politiche, con esclusione del MSI-destra nazionale che da sempre ha sostenuto la

necessità dell'attuazione di tale norma attraverso un'apposita legge. I sindacati della Federazione unitaria hanno ritenuto di perpetuare il loro monopolio di fatto impedendo la scomoda attuazione dell'articolo 39: il risultato è che alcuni di quei sindacati per mantenere il loro monopolio di vertice hanno svenduto l'autonomia contrattuale accettando il decreto-legge, mentre la CGIL, per non perdere spazi di monopolio alla base, ha ritenuto di contrastare il provvedimento, pentendosi dei cedimenti in danno dei lavoratori praticati tra il 1976 e il 1982.

Dall'accordo del 22 gennaio 1983 al decreto-legge n. 10.

Il Governo ha sostenuto che il decreto-legge nasce dalla logica dell'accordo del 22 gennaio 1983 che riduceva del 18 per cento ufficiale la scala mobile (o del 25 per cento secondo i calcoli della Confindustria relativi al non recupero dei decimali). In effetti l'accordo Scotti, intervenuto dopo la disdetta da parte confindustriale degli accordi del 1975 relativi alla scala mobile, ne subordinava il ripristino alla sua riduzione. E ciò avveniva con l'accettazione della CGIL, CISL e UIL e con la convinta « copertura » politica del partito comunista. Va ricordato, infatti, che all'indomani dell'accordo, *l'Unità* del 24 gennaio 1983, con un titolo su sei colonne annunciava « Accordo positivo per i lavoratori ». Sullo stesso numero del giornale, nell'articolo di fondo, il direttore, senatore Macaluso, rilevava che « l'accordo poteva essere migliore, ma anche peggiore » e Trentin, intervistato, dichiarava che « il risultato raggiunto rappresenta un successo rilevante soprattutto perché si accompagna al pieno perseguimento degli obiettivi che il sindacato si era dato in materia di riforma fiscale e di miglioramento della tutela dei redditi familiari dei lavoratori con retribuzioni medio-basse ». Quando alla fine del 1983 il Governo e i sottoscrittori dell'accordo si sono incontrati « per verificare l'andamento dell'inflazione rispetto al tasso di

inflazione programmato e per valutare le misure di compensazione nel caso di scostamento», mentre la posizione di « credito » da parte dei sindacati della Federazione unitaria, per il superamento degli aumenti tariffari, del tasso di inflazione programmato, per le mancate provvidenze in materia fiscale, eccetera, si dileguava, sopravviveva anche al dissenso di una delle confederazioni il dato acquisito della riduzione della scala mobile che, con l'accettazione delle altre due confederazioni, produceva il decreto-legge. Pertanto, chi ha firmato ed applaudito il 23 gennaio 1983 ha improvvisamente aperto la strada all'attuale situazione contro cui hanno legittimazione piena a protestare le organizzazioni sindacali che non hanno accettato, come la CISNAL, o le forze politiche che hanno immediatamente e duramente denunciato la dannosità dell'accordo, come il MSI-destra nazionale.

La battaglia del MSI-destra nazionale al Senato. Il giudizio e i calcoli della CISNAL sul decreto-legge e sui suoi effetti.

Riteniamo che il commento migliore al decreto e ai suoi effetti sia costituito dalle tesi sostenute dai senatori del MSI-destra nazionale nell'altro ramo del Parlamento con costanti riferimenti alle osservazioni della Segreteria generale della CISNAL in data 18 febbraio 1984 secondo la quale:

« Il " consenso " ottenuto dal Governo da parte degli imprenditori e di CISL-UIL, equivale ad una perdita per il lavoratore " medio ", nel solo 1984, di almeno 920 mila lire. Infatti il lavoratore con coniuge e due figli a carico perderà (o ha già perduto):

lire 225 mila per 3 punti di contingenza (senza rimborso!);

lire 96 mila di assegno integrativo per carico familiare;

lire 150 mila (minimo) per il mancato sgravio fiscale, dovuto perché l'inflazione 1983 ha superato il 13 per cento;

lire 450 mila (minimo) per il mancato aggiornamento degli scaglioni di reddito contro il *fiscal drag* 1983.

Il decreto-legge, non soltanto blocca la scala mobile e riduce l'assegno integrativo per carico familiare, ma addirittura nega ai lavoratori il diritto costituzionale alla libera contrattazione collettiva e, inoltre, invalida i contratti recentemente stipulati, contratti che nessuno avrebbe osato firmare in mancanza di quella pur ridotta indennità di contingenza cui erano collegati.

Il decreto viene a stabilire per legge che la scala mobile non è più uno strumento per la parziale e posticipata sostituzione del salario reale, ma è causa di inflazione. Il decreto pertanto modifica illegittimamente la natura e la funzione dell'indennità di contingenza.

Il decreto non favorisce la ripresa economica perché, limitando ancor più le capacità di consumo delle famiglie, ostacola la produzione di beni e servizi destinati al mercato interno: cioè, danneggia le attività delle imprese agricolo-alimentari, commerciali, industriali, artigianali, turistiche e tutte le attività professionali.

Il decreto non induce ripresa economica in termini di investimenti e occupazione, ma soltanto maggiori profitti nei settori della produzione e della intermediazione di beni destinati all'esportazione. Settori questi già " ristrutturati " e che pertanto possono produrre molto di più (se risale la domanda dall'estero) senza aumentare gli organici.

Il decreto non favorisce la ripresa economica, essendo questa collegata non già alle produzioni tradizionali, bensì ad una profonda innovazione (dei processi e dei prodotti) coerente con la nuova divisione internazionale del lavoro.

Il decreto non combatte l'inflazione, perché non incide menomamente sulle cause del processo inflattivo italiano. Queste cause, notoriamente, sono la spesa pubblica clientelare, improduttiva e in costante aumento, nonché l'eccesso di importazioni (combustibili e prodotti agricolo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alimentari = 37 mila miliardi nei primi dieci mesi del 1983).

La nuova tabella — allegata al decreto — per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni e aggiunte di famiglia, concretizza una secca perdita rispetto al 1983, nonostante l'aumento del costo della vita verificatosi (+15 per cento).

Infatti, con i nuovi scaglioni di reddito, lo stesso lavoratore "medio" con due figli a carico, che ha ottenuto gli scarsi aumenti contrattuali e di scala mobile 1983 stabiliti dall'accordo Scotti, viene a perdere 96 mila lire all'anno (molto di più se si considera che i nuovi scaglioni vigono dal 1° marzo 1984, mentre la legge n. 79 del 1983 stabiliva che una

modifica sarebbe potuta intervenire solo dal 1° luglio).

Nella tabella che segue si riporta:

a — il reddito imponibile 1982 cui venne commisurato l'assegno integrativo nell'anno 1983;

b — il corrispondente reddito ottenuto nel 1983 a seguito degli aumenti contrattuali e di scala mobile (prudenzialmente inferiore a quello effettivo per restare nell'ambito della nuova tabella);

c — l'importo dell'assegno corrisposto nel 1983;

d — l'importo dell'assegno che sarà corrisposto nel 1984;

e — la differenza in meno fra assegno 1983 e assegno 1984.

a	b	c	d	e=c-d
Reddito anno 1982 (milioni)	Reddito anno 1983 (milioni)	Assegno 1983 (lire anno)	Assegno 1984 (lire anno)	Perdita 1984 (lire anno)
Fino a 12	Oltre 13 fino a 14	696.000	600.000	— 96.000
» » 13	» 14 » » 15	600.000	504.000	— 96.000
» » 14	» 15 » » 16	504.000	408.000	— 96.000
» » 15	» 16 » » 17	408.000	312.000	— 96.000

L'accordo Scotti — in base al quale fu rallentata la scala mobile e furono stabiliti aumenti contrattuali mortificanti — stabiliva che, in caso di inflazione 1983 superiore al 13 per cento, ai lavoratori competeva una "compensazione" fiscale commisurata all'inflazione effettiva "depurata" della rivalutazione del dollaro.

Atteso che l'inflazione effettiva è stata del 15 per cento, la compensazione fiscale spettante — al netto della rivalutazione del dollaro — viene concordemente valutata in almeno 150 mila lire.

Però, non se ne parla più!

Nel 1983, l'aggiornamento degli scaglioni di reddito e le detrazioni comportarono una "restituzione" di *fiscal drag* 1982 pari a 6.500 miliardi.

Anche volendo assumere, per il 1984, una restituzione minima di pari importo (nonostante l'assai maggiore drenaggio fiscale verificatosi nel 1983), si avrebbe il seguente risultato:

6.500 miliardi
 ————— = lire 464.000 *pro capite* ».
 14 milioni di
 lavoratori

Le norme del decreto-legge e i problemi della copertura.

L'articolo 1 del provvedimento relativo al contenimento degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale si riferisce alla « media ponderata » annua che non può superare il 10 per cento: si tratta di una limitata quantità dei beni e servizi dell'indice ISTAT (non più del 16 per cento), con le conseguenze che sono immaginabili in relazione all'incremento (prevedibile) degli altri beni e servizi recati dall'indice ISTAT.

Nessuna indicazione è data per la copertura della spesa che deriverà dal contenimento delle tariffe nel tetto assegnato.

Gli effetti degli articoli 2 e 3 sono illustrati nel parere della CISNAL, avanti riportato.

Il richiamo a norme di quarant'anni or sono, dettate dalle necessità della guerra,

per fronteggiare le esigenze della società di oggi, conferma la rinuncia a qualsiasi pur indispensabile revisione strutturale per bonificare gli strumenti esistenti e per approntare i mezzi idonei a perseguire una « politica dei redditi » degna di tal nome. Decidere, come ha fatto il Governo, rifacendosi a vecchie normative sui prezzi, quando si sono affinate le tecniche per riconoscere e seguire la formazione dei prezzi dalla produzione al consumo, significa adottare provvedimenti ad efficacia limitata, se non addirittura nulla, conservando l'esistente e le cause dilaceranti di crisi.

L'opposizione di alternativa del MSI-destra nazionale, resa più evidente nella sua aderenza alle reali necessità della situazione del paese, ha il dovere di contrastare con forza un provvedimento caratterizzato da prospettive illusorie, come i fatti si incaricano di dimostrare.

VALENSISE, *Relatore di minoranza.*